

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BRESCIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2016 promossa da:

**S.R.L.**

**ATTORE/I**

**Contro**

**BANCA  
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

**CONVENUTO/I**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione, notificato in data 12.12.16, la (omissis) S.r.l. conveniva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Banca per sentire, preliminarmente, ritenere e dichiarare la competenza del giudice adito a decidere la controversia; nel merito, per accertare che la penale per il ritardato versamento dei flussi finanziari non rientri nell'oggetto della garanzia e della convenzione e per l'effetto, dichiarare illegittima la richiesta di escussione da parte dell'ADM della fidejussione 09/328711 del 9.06.2009.

Veniva altresì richiesto di inibire alla BANCA il pagamento di quanto preteso dal beneficiario e, in subordine, ove la Banca, nelle more, avesse effettuato il pagamento, dichiarare che la stessa abbia perso il diritto di rivalersi sulla società debitrice. Nonostante la chiesta inibitoria, il pagamento veniva in effetti eseguito il 6.12.2016.

Si costituivano in giudizio ADM e BANCA chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice.

Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del 4.10.2018 la società convenuta dava atto della cancellazione dell'attrice dal registro delle imprese dal maggio 2018 producendo relativa visura.

Il Giudice, "dato atto che in base alla visura prodotta dalla convenuta risulta che l'impresa è stata cancellata a maggio del 2018, invita la difesa dell'attrice a prendere posizione sul punto e rinviava al 24.1.2019 per la decisione con termine per eventuali note".

All'udienza del 24-1-2019 la causa veniva decisa con lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Va dichiarata quindi dichiarata cessata la materia del contendere.

E' noto che tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, viene comunemente utilizzata dalla giurisprudenza ogni volta che intervenga un mutamento della situazione sostanziale che faccia venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. Sez. lav., 13/3/1999, n. 2268).

La circostanza dell'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese risulta dalla visura aggiornata.

Nelle note autorizzate la difesa dell'attrice dava atto di aver tentato di contattare l'amministratore della (omissis) S.R.L. senza esito e che non era in grado di prendere posizione sull'avvenuta cancellazione della impresa.

Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass S.U. 12.3.13) "*Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato*".

La Suprema Corte ha confermato tali principi di diritto precisando che "*L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempite, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere*". (Cass. civ. Sez. I Sent., 24/12/2015, n. 25974).

Nella fattispecie, con la chiusura della procedura di liquidazione la società nella persona del liquidatore ha di fatto rinunciato a far accertare tali pretese.

Stante la pronuncia in rito le spese vengono compensate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone Dichiarata cessata la materia del contendere.

*Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Elisabetta Arrigoni, n. 202 del 24 gennaio 2019*

Spese compensate.

Brescia, 24 gennaio 2019

Il Giudice  
dott. Elisabetta Arrigoni

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS